



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 613

DATA 23/12/2020

DETERMINAZIONE

N° 116

DEL 23/12/2020

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO (X)

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE
COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - RINEGOZIAZIONE ANNO 2020 E
PROROGA CONTRATTO AL 31 DICEMBRE 2021.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - RINEGOZIAZIONE ANNO 2020 E PROROGA CONTRATTO AL 31 DICEMBRE 2021.

L'anno duemilaventi nel mese di dicembre il giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

REVELLINO Roberto

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- CC.N. 67 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto” APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022 - ART.151 E 170 DEL D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267”; e s.m.i.
- CC N. 68 del 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022” e s.m.i.
- GC n. 1 del 13/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE”

RICHIAMATA la propria determinazione n. 57 del 27/10/2016, registrata in data 31/10/2016 al n. 341 del Registro Generale, con la quale si affidava in concessione per un periodo di anni tre (decorrenti dalla data di invio della prima lista di civico) la gestione del servizio di Riscossione Coattiva delle entrate comunali alla Società Abaco Spa, con sede in Padova – Via F.lli Cervi n. 6 – Partita Iva e Codice Fiscale 02391510266;

DATO ATTO che l'aggio riconosciuto alla Società Abaco Spa è pari al 7,90%, determinato nelle somme a qualsiasi titolo riscosse, oltre ad € 4,10 per pratica affidata in riscossione coattiva; le spese postali e quelle esecutive sono anticipate dal Concessionario, poste a carico dell'Ente ed addebitate al Contribuente, ai sensi dell'affidamento di cui al paragrafo precedente;

VISTE le disposizioni dell'art. 165, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, che prevedono che: “il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto”;

CONSIDERATO quanto previsto dal diritto civile, con particolare riferimento al caso di eventi straordinari sopraggiunti alla conclusione del contratto. Infatti, secondo gli ordinari canoni ermeneutici mutuati dal diritto civile, l'evento straordinario deve essere imprevedibile al momento della conclusione del contratto e non dovuto a colpa della parte che lo invoca; deve essere oggettivo, cioè deve impedire

oggettivamente la normale prosecuzione del progetto secondo il piano fissato, senza che vi rientrino le vicende soggettive del debitore; l'evento, infine, deve essere imprevedibile con tutta l'ordinaria diligenza, intesa qui non come quella del buon padre di famiglia, ma come quella professionale e più qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ.

DATO ATTO che:

- l'emergenza pandemica in atto ed i conseguenti provvedimenti emanati dalle autorità competenti, preordinati per il contenimento del virus Covid-19, si configurano come evento imprevedibile in relazione alla natura del negozio ed alle condizioni del mercato, che non dipendono da dolo e/o colpa di alcuna delle parti contrattuali, da cui ne deriva la piena legittimazione della rinegoziazione;
- la riduzione degli incassi comporta una grave incidenza sull'equilibrio economico della gestione e la necessità di un intervento "riequilibratore" mediante la revisione delle condizioni pattuite, posto che la situazione di squilibrio è palesemente riconducibile a fatti esterni, non prevedibili, e sicuramente non riconducibili al concessionario, così come previsto dall'art. 165 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la Relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020 della Corte di Cassazione, che tra l'altro, precisa: *"Proprio la portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume assoluta centralità, postulando la rinegoziazione come cammino necessario di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute. La correttezza è suscettibile di assolvere, nel contesto dilaniato dalla pandemia, la funzione di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione. Il contemperamento tra istanze creditorie e debitorie relative alle prestazioni temporaneamente impossibili o eccessivamente onerose va intrapreso attraverso il ricorso alla rinegoziazione. Impellente, questa, che non si pone soltanto con riferimento a prestazioni concretamente interdette dalle misure di contenimento, ma anche con riguardo a quelle che si inseriscono nell'ambito di scambi contrassegnati da stagnazioni e rallentamenti gestionali o da aumenti smisurati dei costi di produzione o approvvigionamento di materie e servizi. Il venir meno dei flussi di cassa è un contagio diffuso, rispetto al quale la terapia non è la cesura del vincolo negoziale, ma la sospensione, post erogazione, riduzione delle obbligazioni che vi sono annesse. La risposta all'esigenza manutentiva del contratto e di rinegoziazione necessaria del suo contenuto va ritrovata nell'attuale diritto dei contratti riletto al lume del principio di solidarietà e rivitalizzato in un'ottica costituzionalmente orientata attraverso la clausola di buona fede, che di quel principio è portata codicistica. La clausola generale di buona fede diviene, in questa prospettiva, garanzia di un comportamento corretto nella fase di attuazione delle previsioni contrattuali. In virtù della valutazione economico-giuridica del criterio della bona fides e degli obblighi di cooperazione fra le parti nella fase esecutiva del contratto, l'adeguamento del contenuto di quest'ultimo connesso all'obbligo di rinegoziare non contraddice l'autonomia privata, in quanto adempie alla funzione di portare a compimento il risultato negoziale prefigurato ab initio dalle parti, allineando il regolamento pattizio a circostanze che sono mutate...La rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio, diventa, pertanto, un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano dei costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale";*

VISTA la comunicazione della Società Abaco Spa nostro prot. n. 11633 in data 01.12.2020 dove è specificato che, oltre alla riduzione degli incassi l'equilibrio contrattuale è stato inciso anche da:

- Sospensione dei versamenti art. 68 del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020:
 - o "n. 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020... si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159";
 - o "n. 2 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, comma da 3 bis a 3 sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";
- Sospensione dei pignoramenti disposto dall'art. 152 del D.L. 34 convertito dalla Legge 77/2020:
 - "1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020 sono sospesi gli obblighi di accertamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati

prima di tale ultima data dell'agente della riscossione e dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lett. b), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, avente ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza”;

- Ulteriore sospensione dei termini di pagamento e delle attività di riscossione coattiva fino al 31 dicembre 2020 ai sensi del D.L. 129 del 20 ottobre 2020;
- Emissione degli atti in ritardo rispetto alla programmazione, ante finanziaria;
- Soglia percentuale dei contribuenti paganti che si ridurrà drasticamente ad ogni singolo fase di riscossione coattiva (diminuzione della propensione al pagamento).

A fronte delle riduzioni di gettito e di fatturato la società concessionaria ha dovuto sostenere i costi per:

- Mantenimento dei servizi essenziali anche durante il periodo di lock-down;
- Spese fisse generali di gestione (agenzie, consulenti, affitti, veicoli, assicurazioni, polizze contrattuali, utenze, abbonamenti, software, hardware, start-up ecc.);
- Maggiori spese gestionali per adeguamento alle norme sanitarie;

CONSIDERATO che sussistono gli estremi della “eccessiva onerosità sopravvenuta” della prestazione; da un lato un intervenuto squilibrio, non previsto al momento della conclusione del contratto, dall'altro, la riconducibilità dell'eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale sfera contrattuale (Corte Appello, Roma Sez. II, 29/05/2020, n. 2565). La situazione di crisi determinata da Covid-19 e dai conseguenti provvedimenti emanati dai competenti organi, direttamente incidenti sulla libertà individuale, contengono i caratteri oggettivi della straordinarietà e, per i contratti antecedenti all'insorgenza della crisi, anche della soggettiva imprevedibilità;

DATO ATTO che nella medesima comunicazione viene proposta una rinegoziazione che tenga conto di ogni altro avere contrattuale non adempiuto dal concessionario a causa della situazione di emergenza sanitaria.

A tale proposito l'art. 91 del D.L. n. 18, convertito dalla Legge n.27/2020 recita: “1 all'Art. 3 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 convertito con modificazioni della legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6 bis – Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadente o penali concesse a ritardati o omessi adempimenti”;

VISTA la richiesta di rinegoziazione per l'anno 2020 prevedendo per l'anno 2020 a favore del Concessionario:

- La quota di inesigibilità come da D.M. 21 novembre 2000 (tabella A) per le liste di inesigibilità che son state già previste o che lo saranno entro il 31 dicembre 2021;
- Previsione di versamento ad Abaco anche degli aggi incassati dai debitori da Legge 160/2020;
- Gestione del contenzioso: in ogni momento del procedimento di riscossione coattiva il Concessionario assicuri l'assistenza all'Ente mediante la predisposizione degli atti difensivi presso l'organo competente a seconda della natura della controversia relativamente ai ricorsi fondati sui visi di procedimento di riscossione coattiva. L'Ente manleva il Concessionario di ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa in ordine all'evidenza del credito, alla correttezza del suo ammontare ed all'esatta individuazione del soggetto debitore e rifonde le spese della costituzione e della difesa al concessionario;

DATO ATTO che, a seguito della sospensione dell'attività (di diritto o di fatto) almeno fino al 31 dicembre 2020 viene formulata richiesta di prosecuzione del servizio attraverso l'estensione dell'affidamento fino al 31/12/2021 alle condizioni dell'attuale contratto così come indicato nella richiesta di rinegoziazione.

RITENUTO OPPORTUNO concedere la rinegoziazione del contratto in essere della riscossione coattiva delle entrate comunali, per tutte le motivazioni sopra riportate, estendendo la durata dello stesso al 31/12/2021

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio attesta la Regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile del Servizio Finanziario la Regolarità contabile finanziaria ai sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di rinegoziare il contratto di concessione della riscossione coattiva delle entrate comunali, secondo le indicazioni formulate in premessa, in favore della Società Abaco S.p.A., con sede in Padova – Via F.lli Cervi n. 6, C.F. e P.IVA 02391510266 in ragione dell'affidamento avvenuto con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 57 del 27.10.2016 registrata in data 3.10.2016 al n.341 del Registro Generale, ritenendo invariato l'aggio percentuale del 7.90% ed il costo a pratica (€ 4,10);
- 2) Di estendere la durata del contratto di concessione della riscossione coattiva delle entrate comunali, a seguito della sospensione dell'attività intervenuta dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, sino al 31/12/2021 alle condizioni del contratto rinegoziato;
- 3) Di dare atto che dal 1/1/2021 gli incassi della riscossione coattiva saranno effettuati esclusivamente su conto corrente comunale specificatamente dedicato alla riscossione coattiva svolta da Abaco S.p.A., le somme relative alle spese di spedizione e notifica di tutti gli atti, nonché gli oneri di riscossione di cui all'art.1, comma 803 della Legge 160/2019, qualora incassati dai debitori e accreditati nel conto dell'Ente saranno fatturati da Abaco all'ente (con IVA inclusa nell'importo) per l'inesigibilità Abaco provvederà a fatturare all'Ente i compensi spettanti ai sensi del D.M. 21 novembre 2000, ovvero sulla base di nuove disposizioni normative che regoleranno i compensi di inesigibilità;
- 4) Di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà adottato con successivi atti alla presentazione della documentazione attendente gli anni a carico dell'Amministrazione Comunale.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to: REVELLINO Roberto